

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Celestina TINELLI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmine Stabile ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato il [OMISSIS] a [OMISSIS] Codice fiscale: [OMISSIS] Primo studio: Via [OMISSIS] avverso la decisione in data 3/10/13 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Vito Vannucci;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo la riduzione della sanzione all'avvertimento;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto presentato al COA Teramo in data 5.8.2011 dagli avv.ti [ESPONENTE1], [ESPONENTE2] e [ESPONENTE3].

Con tale esposto essi riferivano: A) di aver assistito, i primi due la sig.ra [TIZIA], il terzo la sig.ra [MEVIA], nel giudizio civile contro la sig.ra [CAIA] (assistita dall'avv. [OMISSIS]) svoltosi avanti al Tribunale di Teramo, Sez. Distaccata di Giulianova, r.g. N. [OMISSIS]/2009; B) che l'avv. [RICORRENTE], nelle more di tale giudizio, riceveva incarico professionale dalle sig.re [TIZIA] e [MEVIA] e, in forza di tale incarico, in data 1.12.10, assisteva le due clienti nella stipula di un atto di transazione con il quale veniva definita la causa sopra indicata; C) che l'avv. [RICORRENTE], prima di stipulare tale atto, non dava loro alcuna preventiva comunicazione del ricevimento dell'incarico, né subordinava l'assunzione del mandato al pagamento del compenso dei precedenti difensori; D) che, infine, l'avv. [RICORRENTE] aveva ostacolato il pagamento degli onorari in favore dell'avv. [ESPONENTE1].

Peraltro, col medesimo esposto, gli avv.ti [ESPONENTE1], [ESPONENTE2] e [ESPONENTE3] ritenevano responsabile di illecito deontologico anche l'avv. [SEMPRONIO] (difensore della sig.ra [CAIA]), vuoi in quanto aveva ommesso di informarli della transazione in corso, vuoi perché si era rifiutato di fornire all'avv. [ESPONENTE1] copia della transazione stessa.

Il COA di Teramo, dopo aver sentito a chiarimenti gli avv.ti [RICORRENTE] e [SEMPRONIO], archiviava la posizione di quest'ultimo, mentre apriva il procedimento disciplinare nei confronti del primo solo con riferimento alla circostanza della mancata

comunicazione ai precedenti difensori dell'incarico ricevuto dalle sig.re [TIZIA] e [MEVIA], circostanza che il COA riteneva costituire una potenziale violazione dell'art. 33 C.D.

All'esito del procedimento (nel corso del quale l'avv. [RICORRENTE] veniva sentito nel corso della seduta del 16.4.2013), il COA accertava documentalmente che la revoca del mandato conferito dalle sig.re [TIZIA] e [MEVIA] all'avv. [ESPONENTE3] fu ricevuta da quest'ultimo il 7.12.10; che quella all'avv. [ESPONENTE1] fu spedita il 3.12.2010; che quella all'avv. [ESPONENTE2] non fu neppure spedita.

Il COA, pertanto, ricordato che l'atto di transazione cui l'avv. [RICORRENTE] aveva partecipato in assistenza alle sig.re [TIZIA] e [MEVIA] era stato sottoscritto l'1.12.2010, concludeva per la responsabilità disciplinare dell'incolpato per violazione dell'art.33 C.D. previgente in quanto l'avv. [RICORRENTE] risultava non aver comunicato tempestivamente ai precedenti difensori l'incarico ricevuto dalle predette parti assistite e gli applicava la sanzione della censura.

La decisione, assunta il 3.10.13, veniva depositata il 15.1.14 e notificata il 12.2.14.

L'avv. [RICORRENTE], con ricorso depositato al COA Teramo il 3.3.14, impugnava tale decisione deducendo i seguenti motivi:

1. Inesistenza del fatto e comunque inapplicabilità al caso di specie dell'art.33 C.D. in quanto, mentre tale disposizione fa riferimento alla sostituzione di un collega, integrata da una nuova nomina, sopraggiunta nel corso del giudizio, nel caso di specie non vi sarebbe stata alcuna nomina dell'avv. [RICORRENTE] quale difensore delle sig.re [TIZIA] e [MEVIA] nel giudizio n. 256/09 avanti al Tribunale di Teramo Sezione Distaccata di Giulianova (come provato dai documenti prodotti).
2. Inesistenza di una consapevole volontà dell'avv. [RICORRENTE] di violare una norma deontologica.
3. Eccessiva gravosità della sanzione irrogata.

Il ricorrente concludeva formalmente solo per l'annullamento della sanzione, ma nel corpo del ricorso vi è un espresso punto dedicato all'erroneità per eccesso della sanzione, sì che deve considerarsi posta anche la domanda subordinata di riduzione della medesima.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato per quanto di seguito si esporrà.

É provato (e non contestato nel ricorso) che la revoca del mandato fu ricevuta dall'avv. [ESPONENTE3], difensore della sig.ra [MEVIA], il 7.12.2010, fu spedita all'avv.

[ESPONENTE1] (difensore della sig.ra [TIZIA]) il 3.12.2010, mentre all'avv. [ESPONENTE2] (l'altro difensore della [TIZIA]) tale revoca non è stata inviata.

A fronte di ciò sta la circostanza pacifica che l'avv. [RICORRENTE] ebbe ad assistere le sig.re [MEVIA] e [TIZIA] in sede di stipula dell'atto di transazione dell'1.12.2010.

É, quindi, risultato provato che l'avv. [RICORRENTE] ha omesso di avvertire i colleghi precedenti difensori delle sig.re [MEVIA] e [TIZIA] prima di assumere l'incarico da queste ultime (e, anzi, come visto, nel caso dell'avv. [ESPONENTE2], la revoca del mandato non risulta mai comunicata).

Il ricorrente assume che, nonostante ciò, la decisione del COA di Teramo sarebbe comunque da censurare in quanto il fatto sopra descritto non rientra nella fattispecie disciplinata dall'art. 33 C.D. previgente.

Al proposito il Collegio rileva che effettivamente la lettera di tale disposizione fa riferimento esclusivamente alla "sostituzione di un collega nel corso del giudizio per revoca dell'incarico".

Nel caso di specie, invece, è documentalmente provato che l'avv. [RICORRENTE] non subentrò ai colleghi [ESPONENTE3], [ESPONENTE1] e [ESPONENTE2] nel giudizio pendente avanti al Tribunale di Teramo r.g. N. [OMISSIS]/2009, ma che sostituì gli stessi nell'assistenza delle sig.re [TIZIA] e [MEVIA] nella stipula dell'atto di transazione 1.12.2010 con il quale fu, tra l'altro, conciliata e definita anche la causa R.g. N. [OMISSIS]/2009 citata.

Tale condotta, seppur non rientrante nella previsione testuale della lettera dell'art.33 C.D. previgente, risulta tuttavia, illecita sotto il profilo deontologico.

La stessa, infatti, si pone in violazione di altri precetti del C.D. previgente quali quelli di cui all'articolo 6 ("L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza"), l'art.22 (che ribadisce il carattere cogente degli obblighi di correttezza e lealtà con specifico riferimento al rapporto di colleganza: "L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà "), l'art. 23 (che, al terzo canone, dispone che " il difensore che riceva l'incarico di fiducia dall'imputato é tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto").

Insomma, dal complesso delle disposizioni del C.D. Previgente è sicuramente desumibile la regola per la quale l'avvocato che subentra ad un collega nell'assistenza, anche stragiudiziale, della parte, ha l'obbligo (derivante dai doveri di correttezza e lealtà) di rendere nota, con sollecitudine, anche per le vie brevi, la propria nomina al collega sostituito.

Tale obbligo risulta, come visto, esse stato violato dall'avv. [RICORRENTE] nel caso di specie.

Conseguentemente deve confermarsi la responsabilità disciplinare di quest'ultimo.

Al proposito è appena il caso di rilevare che tale responsabilità non è inficiata dal fatto che il COA Teramo, nella decisione impugnata, abbia fatto riferimento ad una disposizione del C.D. (letteralmente) non applicabile al caso di specie.

Si ricorda, infatti, che è pacifico che "la omessa o errata indicazione della norma specifica violata non è rilevante ai fini della validità dell'incolpazione e, quindi, del procedimento, qualora la contestazione disciplinare contenga una adeguata indicazione della condotta oggetto di addebito, tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'incolpato" (Consiglio Nazionale Forense n. 58 del 14.3.2015); il che, appunto, è quanto accaduto nel caso di specie.

Priva di fondamento è altresì la censura del ricorrente relativa alla dedotta mancanza di una consapevole ed effettiva volontà di violare una norma deontologica.

Costituisce, infatti, orientamento costante di questo collegio quello secondo il quale "per l'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico e specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità " (Consiglio Nazionale Forense N. 224 del 30.12.2013).

Nel caso di specie la volontarietà del comportamento da parte dell'avv. [RICORRENTE] è indubbia.

Risulta, invece, fondata la censura del ricorrente relativa all'eccessiva gravosità della sanzione.

Il Collegio, al proposito, ricorda che costituisce orientamento interpretativo pacifico quello per il quale "in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, avendo l'art. 65, comma 5 della legge n. 247/2012 recepito il criterio del "favor rei in luogo del criterio del "tempus regit actum" (Cass. S.U. N. 11025/2014).

Ciò posto diviene allora importante rilevare che il comportamento illecito posto in essere dall'avv. [RICORRENTE] è sussumibile, quantomeno in via analogica, nella previsione dell'art. 45 del nuovo C.D. approvato il 31.1.2014 il quale, difatti, dispone che " nel caso di sostituzione di un collega per revoca dell'incarico ... Il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito ...".

Ora la sanzione edittale prevista per la violazione di tale obbligo dal comma 2 dell'art. 45 risulta essere l'avvertimento.

Ritiene il Collegio che quest'ultima risulti sanzione congrua tenuto conto che, come provato dal ricorrente, non vi fu sostituzione nel giudizio ed il subentro ai colleghi si limitò unicamente alla stipula dell'atto di transazione.

Tale sanzione, risultando di miglior favore rispetto alla censura irrogata dal COA di Teramo, risulta applicabile all'esito di questo giudizio per quanto sopra detto.

P.Q.M.

visti gli artt. 40 e 54 rdl n. 1578/1933 e 59 e segg. R.D. n. 37/1934;

il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del ricorso ed a modifica della decisione impugnata, applica all'avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2016;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 23 dicembre 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria